

0007891 | 16/03/2015
ASUR | DG | P



IL DIRETTORE GENERALE

Sig. Bartolomeo Cirmignani
Contrada Vallone n. 14
66023 Francavilla al mare (CH)

OGGETTO: riscontro Accesso Civico (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

Con riferimento alla Sua richiesta email di "Accesso Civico" (Prot. Asur n. 4398 del 10/2/2015), dopo le verifiche e gli approfondimenti richiesti, si trasmette riscontro in proposito del Direttore di Area Vasta n. 5.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.



Dott. Alberto Lanari
Dirigente Aziendale Anticorruzione



Dr. Gianni Genga



Ascoli Piceno
San Benedetto del Tronto
Direzione di Area Vasta

Dott. Alberto Lanari
Dirigente Antic/Trasp Asur Marche
Via Caduti del Lavoro, n. 40
60131 Ancona (AN)

OGGETTO: Accesso Civico Sig. Bartolomeo Cirmignani.

In relazione alla nota prot. 4438 del 10.02.2015, pervenuta allo scrivente per conoscenza, si fa presente che il vigente regolamento ASUR in materia di incompatibilità e definizione di criteri per autorizzazione ad effettuare attività conseguenti ad incarichi conferiti da terzi (vedasi all.to n. 1 Determina n. 189/DG del 29.10.2004) prevede espressamente:

- Art. 3) Tipologie d'incarico alla lettera M) Consulenze Tecniche d'Ufficio, Perizie e Consulenze Tecniche:

Trattasi di attività per le quali, una volta nominati, i soggetti hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorra un giusto motivo di astensione, in particolare se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni di consulente/perito.

Pertanto il vincolo di incompatibilità, che resta onere dell'interessato evidenziare, è unicamente quello del dovere di astensione nel caso in cui per motivi e funzioni diverse da quella di consulente/perito, sia (ad esempio nell'esercizio della sua attività ordinaria) in qualche modo stato coinvolto nell'oggetto del procedimento. L'onere di astensione si intende esteso altresì al sopraggiungere delle cause.

Per questi incarichi è prevista la sola **comunicazione**.

Appare evidente che in ossequio al predetto regolamento non vi è alcun obbligo di preventiva autorizzazione all'esercizio di attività peritale quando questa venga svolta su disposizione del Magistrato.

Non solo, tanto è ovvia l'obbligatorietà dell'attività del pubblico dipendente che l'art. 67 disp. Att. C.P.P., comma 3, recita: "Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un Ente Pubblico".

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
(Dott. Massimo Del Moro)

Il Dirigente Amministrativo
U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dott. Silvio Maria Liberati)